



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia

☒ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665

P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 16/02/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SERVIZIO RIFIUTI)
ESERCIZIO 2017**

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

Maria Angelucci

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO

Alberto Polo

Documento sottoscritto con firma digitale

Immediatamente eseguibile

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta **pubblica di Prima** convocazione, previo avviso scritto n. 3684 del 10/02/2017.

Sul presente provvedimento risultano presenti:

		Pres.	Ass.
1	POLO ALBERTO	Sindaco	X
2	NALETTO GIANLUIGI	Consigliere	X
3	VAZZOLER CARLOTTA	Consigliere	X
4	COIN MARINA	Consigliere	X
5	COSTANTINI CLAUDIO	Consigliere	X
6	ZINGANO ANDREA	Consigliere	X
7	MASCHERA GIORGIA	Consigliere	X
8	MAZZUCCO PAOLA	Consigliere	X
9	IULIANO CHIARA	Consigliere	X
10	FRACASSO NICOLA	Consigliere	X
11	BONELLO ANTONIO	Consigliere	X
12	MASI MARCO	Consigliere	X
13	DI LUZIO ANTONIO	Consigliere	X
14	VESCOVI MARIO	Consigliere	X
15	PERUZZO VALENTINA	Consigliere	X
16	GOTTARDO MARIAMADDALENA	Consigliere	X
17	BALLIN ELISABETTA	Consigliere	X
TOTALE		16	1

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE**, Maria Angelucci.

All'inizio dei lavori il dr. **ALBERTO POLO** nella sua qualità di **SINDACO**, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all'ufficio di scrutatori i Signori: **BONELLO ANTONIO**, **MASI MARCO**, **BALLIN ELISABETTA**.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SERVIZIO RIFIUTI) ESERCIZIO 2017.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tassa servizio rifiuti)

componente servizi, a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ed i relativi oggetti disciplinati:

666. sull'importo della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI), si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia;

682. con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,

PRESO ATTO che tale principio comporta per l'Ente l'obbligo dell'inserimento nel proprio bilancio delle Entrate tributarie TARI e la previsione della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PREMESSO altresì che:

- l'art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità 147/2013 ha disposto che il Comune deve tener conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero, con il successivo comma 652, nel rispetto del principio «chi inquina

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

- l'art. 1, comma 652 della Legge di stabilità 2014, così come novellato dal D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;
- l'art. 1, comma 27 della Legge di Stabilità 2016, prevede che quanto previsto dall'art. 1. Comma 652 della Legge di Stabilità 2014, sia prorogato anche per gli anni 2016 e 2017;

RITENUTO, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente, di prevedere per l'anno 2017 la totale copertura tariffaria. In caso di scostamenti determinati a consuntivo, l'ulteriore copertura dei costi viene accertata ed andrà a carico (sia che si determini un saldo negativo che positivo) entro il terzo esercizio successivo a quello di competenza;

RILEVATO che l'attuale sistema di raccolta non consente l'attribuzione in modo certificabile della produzione di rifiuti alle singole utenze e che quindi è necessario utilizzare un sistema presuntivo basato sull'applicazione parametrica, di cui al D.P.R. n. 158/1999, denominato "metodo normalizzato";

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe di cui al precedente capoverso è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;

RILEVATO che:

- l'art 1, comma 654 della L 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- l'art 1, comma 683 della L 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti solidi urbani ditta VERITAS S.P.A. con sede in Venezia ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- a partire dal 2013, l'art. 1, comma 444, della legge di stabilità (modificando il comma 3 dell'art. 193 del TUEL) introduce la possibilità per comuni e province di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro il 31 luglio di ciascun anno, così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 in applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio (in tal caso le tariffe in oggetto potranno essere riviste con efficacia retroattiva al 1° gennaio);
- qualora la Città Metropolitana di Venezia comunichi la decisione di applicare l'Addizione Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (dovuta sulla riscossione Tari ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 504/1992), la stessa verrà calcolata nella misura che verrà stabilita dalla Città Metropolitana;
- dal 01.01.2017 al 31.12.2017 la gestione tecnico-amministrativa della nuova tassa sui rifiuti (TARI), comprese le attività di supporto alla gestione della riscossione, da realizzarsi nel rispetto della vigente specifica disciplina, saranno svolte direttamente dal Servizio Tributi del Comune di Dolo, prevedendo l'acquisto di servizi esterni per tutte quelle attività non direttamente gestibili dalla struttura interna, ad esempio stampa, imbustamento ed invio postale delle bollette, rendicontazione e riscossione coattiva;
- il Piano Finanziario per l'anno 2017 redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, presentato dal gestore, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta in data odierna con atto n. 9, dichiarata

immediatamente eseguibile, per un totale di costi di gestione di € 2.501.804,00 al netto del contributo statale per le scuole, previsto pari ad € 21.000,00;

- il Piano Finanziario TARI 2017 attesta un rapporto percentuale tra costi fissi (52,06%) e costi variabili (47,94%) sul costo totale – **allegato 1** –; tale incidenza costituisce criterio di riferimento per la conseguente ripartizione dei costi fissi/variabili tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- il conseguente Quadro Tariffario complessivo/definitivo TARI 2017 proposto all'approvazione, determinato con gli specifici coefficienti tariffari (ka – kb, kc – kd);
- il Quadro Tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni normative, giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento TARI precedentemente adottato con deliberazione di C.C. n. 21 del 19/05/2014;

Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto di:

- articolare la tariffa nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4 del D.P.R. 158/99), e nella suddivisione dei costi da coprire;
- calcolare la tariffa per le utenze domestiche (art. 5 del D.P.R. 158/99) dovuta per la parte fissa collegandola al numero di mq. occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto;
- calcolare la tariffa per le utenze non domestiche, per la parte fissa della tariffa della singola utenza, facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99), tabella 3a, e per la parte variabile calcolandola con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto, tabella 4a, prevedendo per alcune categorie la deroga di cui dall'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della Legge di stabilità 2014, così come novellato dal D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014 e prorogato anche per gli anni 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27, Legge di Stabilità 2016;
- prendere atto che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;
- stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, il Comune abbia la possibilità di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
- fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 tabella 2, in misura tale da assicurare il calcolo progressivo crescente della produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche in base al numero dei componenti il nucleo familiare;
- fissare i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. 158/1999, per alcune categorie in misura non superiore al valore pari all'85% della differenza tra il coefficiente minimo e massimo sulla base di quanto proposto dalle tabelle, 3a e 4a del citato D.P.R. 158/1999, come suggerito anche nelle linee guida del MEF, individuando invece per altre categorie, 1, 4 e 27, un coefficiente Kc e Kd minimo e/o massimo in modo tale da applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della Legge di stabilità 2014, così come novellato dal D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014 e prorogato per gli anni 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27, Legge di Stabilità 2016;

e pertanto di determinare la tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, e all'interno delle stesse per ciascuna categoria, così come riportato **nell'allegato 1**) al presente provvedimento, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

A UTENZE DOMESTICHE

1. Anagrafe della popolazione residente;
2. Superfici iscritte a ruolo;
3. Suddivisione in nuclei familiari da 1 a 6 componenti;
4. Applicazione dei coefficienti di adattamento (stabiliti dal D.P.R. 158/99, tabelle 1a) e 2) graduati nei limiti dei range fissati (art. 49, comma 7, D.Lgs. 22/97);

B UTENZE NON DOMESTICHE

1. I dati presi a riferimento sono le utenze con le relative superfici a ruolo;
2. Sono state distribuite nelle 30 categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/99;
3. Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono quelle produttive di rifiuto urbano o assimilato, per le quali vige il regime di privativa previsto dall'art. 49 del Decreto Ronchi;

4. Applicazione dei coefficienti di adattamento (stabiliti dal D.P.R. 158/99, tabelle 3a e 4a) graduati nei limiti dei *range* fissati (art. 49, comma 7, D.Lgs. 22/97), con scostamento delle categorie 1, 4 e 27, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della Legge di stabilità 2014, così come novellato dal D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014;

DATO ATTO che l'utilizzo di tali criteri nelle formule matematiche, previste per le utenze domestiche e non domestiche del D.P.R. 158/99, determinano le tariffe di ogni singola categoria come evidenziato **nell'allegato 1**) al presente provvedimento;

PRESO ATTO che le tariffe così formulate saranno maggiorate dell'Addizione Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (dovuta sulla riscossione TARI ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 504/1992) nella misura del 5%;

RITENUTO altresì di fissare per l'anno 2017, ai fini di garantire comunque entro l'anno l'incasso della tassa a copertura dei costi sostenuti nel corso dell'esercizio, le scadenze in numero di 3 rate così fissate:

- **31 maggio 2017 I acconto;**
- **30 settembre 2017 II acconto;**
- **30 novembre 2017 saldo.**

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del tributo TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 19/05/2014, prima dell'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO CHE con riferimento all'arco temporale della prossima programmazione finanziaria, 2017-2019, l'approvazione del Bilancio di Previsione è stata prorogata al 31 marzo 2017, così come disposto dal D.L. 244/2016 (Milleproroghe 2017), art. 5, comma 11

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

SI PROPONE

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, comma 1, e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 1, commi da 641 e seguenti della Legge 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento le tariffe tributarie di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2017 quali risultano indicate **nell'allegato 1**);
3. Di dare atto che sull'importo riscosso della TARI, qualora previsto dalla Città Metropolitana di Venezia, si applicherà il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l'aliquota fissata dalla Giunta Provinciale;
4. Di prevedere un'entrata stimata di Euro 2.501.804,00 che affluirà al Titolo I, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, del Bilancio 2017, al netto dell'Addizione Provinciale nella misura del 5%;
5. Di stabilire che per l'anno 2017 la tassa sui rifiuti (TARI), dovrà essere versata in n. 3 rate, con scadenza:
 - **31 maggio 2017 I acconto;**
 - **30 settembre 2017 II acconto;**
 - **30 novembre 2017 saldo.**
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 esclusivamente per via te-

lematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

3. di dare atto che il competente Responsabile del Settore Finanziario provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
4. di demandare agli Uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D. Lgs. n. 33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nella sezione "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio online;
5. di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra descritta;

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta deliberativa ed allegati al presente atto;

Preso atto dell'ampia discussione intervenuta come riportata nella delibera di Consiglio Comunale n. 5 di pari data della presente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 – approvazione";

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 16 Consiglieri

Astenuti n. 1 (Cons. Gottardo Mariamaddalena)

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 3 (Cons. Ballin Elisabetta, Peruzzo Valentina e Di Luzio Antonio)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione tariffe TARI (Tassa Servizio Rifiuti) esercizio 2017", così come presentata;

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 16 Consiglieri

Astenuti n. 3 (Cons. Ballin Elisabetta, Di Luzio Antonio e Gottardo Mariamaddalena)

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 1 (Cons. Peruzzo Valentina)

DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
